



News Letter N.3 2018 del 29/09/2018

Assegno di ricollocazione per lavoratori in CIGS: via libera alle prenotazioni

Dal 24 luglio scorso i lavoratori in CIGS potranno richiedere online l'assegno di ricollocazione. A comunicarlo la nota ANPAL n. 9352 del 23 luglio.

Si ricorda che la recente Manovra (art. 1 comma 136 L. 205/2017), con lo scopo di limitare i licenziamenti all'esito delle procedure di Cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale, ha introdotto la possibilità che la procedura di consultazione sindacale possa concludersi con un "accordo di ricollocazione" che individui gli ambiti aziendali e i profili professionali a rischio esubero. I lavoratori coinvolti potranno richiedere l'erogazione anticipata (in costanza di CIGS) dell'assegno di ricollocazione, al fine di ottenere un servizio intensivo di assistenza nella ricerca di un'altra occupazione.

La domanda dev'essere presentata entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo di ricollocazione. Per farlo, precisa la nota, è sufficiente accedere all'indirizzo <http://adrcigs.anpal.gov.it> previa registrazione sul portale ANPAL. Alla conferma dell'operazione l'applicativo fornirà il numero di prenotazione dell'assegno.

Il datore di lavoro come già indicato da ANPAL (nota n. 7185 del 11 giugno 2018) deve inviare a quest'ultima l'accordo di ricollocazione entro 7 giorni dalla stipula, oltre a un prospetto Excel con i dati dei soggetti coinvolti dal programma di riorganizzazione o crisi aziendale.

Scaduti i 30 giorni, il sistema effettuerà delle verifiche automatiche sulla presenza dei seguenti dati:

- Accordo di ricollocazione;
- Dati relativi alla domanda di CIGS pervenuti al Ministero del Lavoro.

Qualora le verifiche diano esito positivo sarà data comunicazione all'interessato che a quel punto potrà scegliere il soggetto da cui farsi assistere nel percorso di ricollocazione.

Da sottolineare che la stessa Manovra 2018 ha previsto, per i datori che assumono lavoratori parte di un programma di ricollocazione, l'esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali carico azienda nel limite massimo di 4.030 euro annui. Lo sgravio (che non si estende a premi e contributi INAIL) è riconosciuto per una durata non a:

- 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato;
- 12 mesi in caso di assunzione con contratto a termine. Qualora lo stesso venga trasformato a tempo indeterminato l'esonero spetta per altri 6 mesi.

In questi casi, il lavoratore ha diritto a:

- Un contributo mensile pari al 50% del trattamento di CIGS che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto;
- Esenzione IRPEF per le somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di 9 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede sono soggette al regime fiscale ordinario.

Decreto Dignità – Esonero Contributivo 2019/2020

L'entrata in vigore del Decreto Dignità, avvenuta il giorno 11/08/2018 grazie alla legge di conversione n.96 del 9 agosto 2018, ha introdotto con l'Articolo 1 Bis alcune modifiche al Bonus per l'occupazione stabile previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Le modifiche apportate dal Decreto riguardano in sintesi l'allargamento della platea dei soggetti interessati ed il numero di anni per cui tale incremento potrà essere applicato.

Dal punto di vista dei soggetti incentivabili viene infatti aumentato il limite massimo di età del soggetto assunto, che dal precedente limite di 35 anni valevole per il solo 2018 viene esteso anche per gli anni 2019 e 2020.

Secondo lo schema imposto dal disegno del legislatore saranno quindi incentivabili le assunzioni a tempo indeterminato avvenute nel 2018, 2019 e 2020 di soggetti che alla data di assunzione (a tempo indeterminato) non abbiano compiuto il 35° anno di età e che in precedenza non abbiano avuto con il medesimo datore di lavoro o presso altro datore, un rapporto di lavoro a tempo interminato. Le impostazioni legislative precedenti, prevedevano in origine un abbassamento dell'età massima del lavoratore a 30 anni per gli anni successivi al 2018. Grazie alle modifiche apportate del Decreto Dignità, saranno incentivabili le assunzioni di soggetti aventi massimo 35 anni per gli anni 2019 e 2020.

In base all'attuale struttura, dal 2021 il limite di età massima del soggetto incentivabile tornerà poi ad abbassarsi nuovamente (salvo future modifiche) al compimento del 30 anno di età.

Le novità in vigore dal giorno 11/08/2018 possono quindi essere sintetizzate come da tabella seguente:

Anno	2018	2019	2020	2021 e seguenti
Età massima lavoratore Incentivabile post 11/08/2018	35	35	35	30
Età massima lavoratore Incentivabile ante 11/08/2018	35	30	30	30

In base al testo del decreto (Art1 Bis) l'incentivo riguarderà tutte le assunzioni a tempo indeterminato a tutele crescenti di soggetti che, in base ai sopraesposti limiti di età, non abbiano in precedenza svolto attività lavorativa a tempo indeterminato (In tutta la vita lavorativa). La misura del beneficio consiste in uno sconto contributivo del 50% (esclusi i premi INAIL) per la durata di 36 mesi, nel limite massimo di € 3.000,00 annui.

L'applicabilità della misura, per il biennio 2019 -2020 (limitatamente all'innalzamento dei limiti di età) è subordinata comunque all'emissione di un apposito Decreto Interministeriale del Ministero del lavoro e del Ministero delle Finanze, con cui saranno individuate le modalità attuative dell'incentivo stesso.

Alcune riflessioni sulla tipologia di assunzioni incentivabili meritano spazio in relazione alla possibilità che i benefici spettino solo in caso di applicazione del regime di tutele crescenti. Sul punto infatti, già con l'esonero previsto dalla legge 2015/2017 è intervenuto l'INPS, il quale con la circolare 48 al punto 2 ha disposto che il beneficio spetti *"anche nelle ipotesi in cui le parti, nell'esercizio delle loro legittime prerogative, abbiano inteso applicare, allo specifico rapporto di lavoro, condizioni di miglior favore per il lavoratore rispetto a quelle fissate dal d.lgs. n. 23/2015"*. A parere di chi scrive, è ragionevole pensare che tale schema resti immutato e che i benefici continuino a spettare anche nelle ipotesi in cui alle assunzioni, dal 2018, 2019 e 2020 venga applicato un regime di tutele più favorevoli rispetto allo schema delle *"tutele crescenti"*.

Il Decreto interministeriale d'attuazione, il quale, dovrà dissipare questi ed altri dubbi interpretativi, dovrà essere emesso entro i 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Dignità, vale a dire entro il giorno 10/10/2018.

Conciliazione Vita Lavoro – Invio domande entro il 15/09/2018

Le aziende che nel corso del 2018 hanno sottoscritto e depositato accordi sindacali aziendali in cui sono state previste e attive misure di conciliazione vita lavoro, possono inoltrare entro il 15/09/2018, attraverso il portale INPS, le domande di concessione del beneficio contributivo di cui il decreto interministeriale 12/09/2017.

Con la Circolare numero [91 del 03/08/2018](#) l'INPS ha reso noto le modalità di presentazione delle istanze, in particolare le aziende interessate, tramite l'applicazione DI-RES-CO (Dichiarazione Responsabilità del contribuente) dovranno compilare lo specifico modulo "Conciliazione vita lavoro 2018".

Ricordiamo che è possibile richiedere il beneficio solo se l'accordo sia stato regolarmente depositato in modalità telematica presso il Ministero del Lavoro **entro e non oltre il 31/08/2018**. L'accordo deve essere rivolto al meno al 70% del personale in forza al 31/12 del 2017. Il contenuto dell'accordo deve rispettare determinati limiti e attivare misure rientranti in determinati Aree. Potete approfondire il contenuto dell'accordo consultando un nostro precedente articolo la seguente [link](#).

Le risorse stanziare per il 2018 ammontano complessivamente a € 54.600.000,00 e saranno suddivise in base a quanto indicato con la precedente circolare 163/2017 già valida per gli incentivi riferiti all'anno 2017. Le autorizzazioni, con indicazione delle somme accordate, verranno emanate dall'INPS a decorrere dal trentesimo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle istanze.

I datori di lavoro autorizzati verrà attribuito il codice autorizzazione 6J (datore di lavoro ammesso allo sgravio conciliazione vita-lavoro ai sensi del D.l. 12 settembre 2017). Il credito spettante dovrà essere esposto nelle denunce Uniemens di **novembre e dicembre 2018** utilizzando il codice **L902** (conguaglio sgravio per conciliazione vita-lavoro ai sensi del D.l. del 12 settembre 2017 – annualità 2018).

Gli articoli del presente numero sono stati sviluppati da:

- Gianfranco Nobis
- Paolo Ballanti

Per informazioni sulla presente Newsletter potete scriverci tramite i profili LinkedIn e Twitter. Se avete bisogno di consultare tutti i numeri della nostra newsletter potete consultare la sezione dedicata del sito al presente link <http://www.focus-lavoro.it/news-letter/>
Grazie a tutti e buona lettura dal team di Focus-Lavoro

Focus-lavoro è un sito d'informazione aperto che tratta temi riguardanti il mondo dell'amministrazione del personale e più in generale dell'attività di Payroll. Focus-Lavoro nasce grazie all'ideazione e all'intraprendenza di Raffaele Morra e Gianfranco Nobis. Tutti i contenuti, i post, sono il frutto dell'attività di studio effettuata dagli autori di Focus Lavoro.